



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2019, il giorno 05 del mese di aprile, alle ore 15,00, si è riunita, presso la sede legale in Modena Via Ciro Bisi n. 125, l'Assemblea dei soci dell'Associazione "Medico Cura Te Stesso" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche da apportare allo Statuto in conseguenza del provvedimento di diniego ricevuto dalla Direzione Regionale delle Entrate Emilia Romagna all'iscrizione dell'associazione nell'anagrafe unica delle ONLUS;

All'ora stabilita, assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Prof. Beniamino Palmieri, il quale, constatato che:

- sono presenti i soci elencati nel foglio presenze che verrà conservato agli atti della società. In particolare risultano presenti in proprio o per delega, presso la sede della associazione n. 7 associati e risultano presenti in proprio in videoconferenza a mezzo di Skype n. 21 associati;
- per i soci che risultano presenti in videoconferenza è stato verificato che il collegamento sia attivo e funzionante, in modo tale che il Presidente possa anche per loro regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni e che il Segretario possa percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- del Consiglio Direttivo sono presenti, oltre a se medesimo, tutti gli altri componenti: Maria Vadalà, Anna Aspiro, Raffaello Imbrogno, Raffaele Lucà e Daniele Radighieri;
- tutti gli intervenuti si dichiarano pienamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e ne accettano la discussione, rinunciando ad ogni eventuale opposizione;

dopo aver accertato l'identità di tutti i partecipanti, dichiara la presente Assemblea validamente costituita, in quanto ha raggiunto le maggioranze di Statuto, pertanto atta a deliberare, ed invita la Dott.ssa Maria Vadalà a fungere da Segretario.

Passando alla trattazione del **primo punto** posto all'ordine del giorno, il Presidente comunica di aver ricevuto in data 24 gennaio 2019 da parte della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate il "Provvedimento di diniego" alla domanda che era stata presentata il 13 dicembre 2018, al fine di ottenere l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS. Passa poi a leggere all'assemblea l'intero provvedimento, riferendo anche dell'analisi che ha fatto insieme al consulente che ha assistito l'associazione in fase di costituzione, ed ai contatti avuti con la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate.

Ad esito di quanto sopra, il Presidente illustra all'assemblea alcune modifiche che si propone di apportare allo Statuto, così da ottenere un riesame, confidando in un provvedimento di approvazione che consenta all'associazione di iscriversi nell'anagrafe unica delle ONLUS nel settore 1 – assistenza sociale e socio-sanitaria.

L'assemblea dopo ampia ed esauriente discussione, dove con il contributo dei soci sono state messe in evidenza le situazioni di disagio del "medico" che l'associazione ha in animo di alleviare, all'unanimità dei voti, nessuno astenuto

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche allo Statuto proposte dal Presidente, che viene poi integralmente letto ed allegato al presente verbale sotto la lettera a);
- 2) di demandare al presidente del Consiglio direttivo Prof. Beniamino Palmieri ogni più ampio potere per promuovere un riesame dell'atto di diniego presso la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, presentando una nuova domanda volta ad ottenere l'iscrizione nel registro delle ONLUS, ritenendo che, con le modifiche

apportate in questa sede allo statuto, si sia interamente ottemperato ai rilievi e alle censure che erano state mosse alla versione stesura dello stesso.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa e sciolta la riunione alle ore 18,00 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Prof. Beniamino Palmieri

Il Segretario
Dott.ssa Maria Vadalà



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1
Registrato il 15/4/19 Serie 3 al N. 2857
pagato € 200,00
(Euro

IL FUNZIONARIO
Ilaria Nadalin





Allegato a)

ASSOCIAZIONE "MEDICO CURA TE STESSO"

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

- Denominazione e durata -

L'Associazione denominata "MEDICO CURA TE STESSO" è costituita quale Associazione di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile.

Una volta ottenuta l'iscrizione nel Registro delle Onlus la denominazione sarà: "MEDICO CURA TE STESSO - ONLUS" e in ogni comunicazione rivolta al pubblico e in qualsivoglia segno distintivo verrà utilizzata la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS.

Articolo 2

- Sede-

L'Associazione ha attualmente sede in Modena, in via Ciro Bisi n.125.

L'Assemblea dei soci potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze anche altrove, tanto in Italia che all'estero, nei modi stabiliti dalla Legge.

Articolo 3

- Scopi dell'Associazione -

L'Associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha per scopo l'assistenza sociale e socio-sanitaria attraverso la tutela e l'implementazione della integrità ed efficienza fisica e psichica dei medici e anche di laureati in altre discipline affini **affetti da svariate patologie sincrone e multiple, come meglio specificato nell'articolo successivo, con divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle Onlus, o che non siano ad esse direttamente connesse.**

Articolo 4

- Oggetto dell'Associazione -

Per il raggiungimento del suddetto scopo l'associazione ha per oggetto le seguenti attività:

1. la tutela e l'implementazione della integrità ed efficienza fisica e psichica dei medici e caregivers della salute compresi alcune laureati in altre discipline affini e lauree brevi (psicologia, scienze infermieristiche e fisioterapia, tecnici della riabilitazione distinta in psichiatrica, cardiovascolare, neuromotoria etc); che si trovino in oggettive condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico e sociale, che pertanto necessitano di una protezione sociale attraverso il supporto di compensazione e recupero.
2. Si tratta di persone colpite da patologie e sindromi invalidanti;
3. In particolare l'impegno dell'associazione sarà volto a:
 - Togliere le persone colpite e i familiari dal pesante stato di isolamento sociale e psicologico in cui spesso si trovano;
 - Promuovere incontri di gruppi selezionati in base a criteri nosologici a fini disintossicanti/riabilitativi;
 - Migliorare il livello di qualità della vita dei medici colpiti dalle patologie, dalle sindromi e con gli handicap sopra detti, intervenendo con opportuna assistenza anche psicologica e relazionale nella vita privata e all'interno di strutture assistenziali;

- Sollecitare a promuovere la ricerca dei nuovi mezzi di lotta alle patologie e sindromi professionali invalidanti, con finalità di istituire e condividere protocolli di prevenzione e cure appropriate sulla base delle esperienze dei soggetti ammalati;
 - Cercare di favorire l'armonizzazione e la ottimizzazione dei rapporti tra il personale ospedaliero e i medici in costanza di ricovero,
 - Mantenere aperto un Network telefonico di assistenza psicologica che chiameremo "Medico Cura Te Stesso SOS salute", con il quale poter assistere a distanza i medici nel percorso di patologie croniche altamente invalidanti o momenti di depressione, sconforto, demotivazione con rischio di abbassare la qualità professionale del rapporto Medico-paziente a loro affidati,
 - Anche nelle situazioni di handicap medico sul tema della "medicina difensiva", che spesso scompensano l'equilibrio psico-emotivo del medico (coinvolgimenti vari in responsabilità colpose, civili e penali), SOS Salute può contribuire ad offrire supporto psicologico ed eventualmente anche medico legale.
 - Fruire di testimonianze dei caregivers ammalati a sostegno dei colleghi e del pubblico con problemi di salute da utilizzare in forma multimediale a scopo di reciproco sostegno e solidarietà;
 - Inoltre, considerata l'estensione dell'età anagrafica della popolazione italiana, la Onlus si ripropone di censire i medici a lunga sopravvivenza, per codificarne i limiti e i danni alla salute fisica e psichica, onde favorire ed implementare anche in questa fascia estrema di età la loro migliore qualità di vita.
4. Verranno poste in atto le iniziative più opportune, quali:
- Assistere moralmente e materialmente, associati e non, affetti dalle patologie, dalle sindromi e dagli handicap sopra detti, rappresentarli nei loro diritti positivi e umani, come singoli e come gruppo sociale, promuovendo iniziative dirette alla tutela dei loro diritti, nonché all'impiego dei mezzi atti a migliorare la qualità della loro vita;
 - Promuovere occasionalmente manifestazioni, dibattiti, incontri, nonché, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, iniziative di raccolta fondi, attraverso la cessione di beni di modico valore, con rendicontazione separata il cui ricavato sarà interamente impiegato per le attività istituzionali;
 - Mediare i rapporti tra medici ammalati e Istituzioni in cui operano affinché sia loro permesso un adeguato periodo di cure assistite prima di perdere il lavoro in caso di handicap da abuso di droghe, alcool o altro;
 - Curare la raccolta sistematica e la divulgazione delle informazioni su studi e ricerche relativi a sintomatologia, caratteristiche, frequenza e aspetti terapeutici delle patologie, delle sindromi e degli handicaps professionali invalidanti di cui sopra;
 - Fornire un supporto informativo alle persone affette dalle patologie, dalle sindromi e dagli handicaps sopra detti e alle rispettive famiglie, riguardo alle terapie e agli ausili disponibili in Italia e nel mondo, all'assistenza sanitaria ed economica da parte delle ASL e delle altre istituzioni pubbliche e a ogni altra circostanza utile nella convivenza quotidiana;
 - Operare perché siano attuati tutti i possibili interventi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione di quanti siano affetti dalle patologie, delle sindromi e degli handicap invalidanti di cui sopra;

- Curare i contatti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità Sanitarie che siano funzionali alla realizzazione delle finalità dell'Associazione, collaborando anche con strutture ospedaliere e centri di riabilitazione;

TITOLO II

SOCI

Articolo 5

- Soci -

Possono far parte dell'Associazione tutti i medici e i laureati in altre discipline affini e coinvolti in prestazioni di carattere diagnostico o counseling terapeutico (medici, biologi, farmacisti, veterinari, biotecnologi, psicologi etc.) che accettano gli scopi fissati dallo statuto e che siano intenzionati a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli stessi.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza (valutando i requisiti sopra descritti e secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità dell'associazione), comunicando in forma scritta all'aspirante socio le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di mancata ammissione del richiedente, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e comunicarla all'interessato. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sulla delibera di rigetto si pronunci l'assemblea degli associati, i quali deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Gli associati si distinguono in ordinari, fondatori, vitalizi e onorari.

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo e che hanno presentato domanda entro il primo mese dalla costituzione.

Sono Soci Vitalizi coloro che versano una tantum la somma fissata dal Consiglio Direttivo e che sono stati accettati, come tali, con deliberazione dell'Assemblea.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può conferire la qualifica di Socio Onorario a persone che abbiano svolto attività di notevole rilevanza nell'interesse dell'Associazione.

Tutti gli altri saranno considerati soci ordinari.

Articolo 6

- Diritti e doveri degli associati -

A tutti gli associati spetteranno i medesimi diritti e doveri.

Gli associati avranno diritto di partecipazione all'attività associativa nonché alle assemblee che l'Associazione indice, con facoltà di assumere la parola.

A tutti gli associati, **maggiori di età**, spetta il diritto di voto nelle assemblee ed in particolare nelle assemblee per la approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto e di attivarsi fattivamente per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Articolo 7

- Recesso, decadenza ed esclusione dei soci -



La partecipazione all'associazione è a tempo indeterminato.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione.

Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio:

- danneggi moralmente e materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- non ottemperi al pagamento delle quote sociali.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea dei soci che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

**TITOLO III
ORGANI SOCIALI**

Articolo 8

- Organi sociali -

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori o Revisore Unico;
- il Consiglio scientifico e Responsabile scientifico sanitario.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo che per la carica di Revisore. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute nelle proprie funzioni.

Articolo 9

- Assemblea -

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci della medesima in regola con la quota associativa alla data dell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
- elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera il regolamento interno e le sue variazioni;
- approva lo statuto e delibera le sue modificazioni;
- nomina e revoca il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera la costituzione o partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie

analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;

- delibera lo scioglimento, la fusione, la trasformazione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie, lo scioglimento e la durata dell'Associazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso inviato all'indirizzo email (anche PEC) indicato dal socio (in mancanza di indicazione dell'indirizzo email dal parte del socio, farà fede la pubblicazione della convocazione nel sito dell'associazione), contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da inviare ai singoli associati e pubblicare nel sito dell'associazione, almeno (quindici giorni) prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati i tre quarti degli associati. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative alle modifiche statutarie sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre quelle relative allo scioglimento dell'Associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Quando l'Associazione avrà raggiunto il numero di 100 soci oppure dovesse avere soci residenti o domiciliati in almeno tre regioni diverse, ogni socio impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni socio però non può ricevere più di una delega. Nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

In assemblea è ammesso l'intervento dei soci mediante mezzi di videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, con prova dell'effettiva partecipazione ai lavori dell'assemblea e alle votazioni.

Articolo 10

- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 2 e non superiore a 7, eletti dall'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati. I consiglieri vengono eletti dall'assemblea. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, possono essere considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;



- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- predisporre lo schema di bilancio;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- nominare il Consiglio scientifico;
- nominare un eventuale direttore per dare esecuzione e promuovere gli indirizzi assunti dal Consiglio Direttivo e coadiuvare il Presidente nel governo dell'Associazione;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- nominare i soci benemeriti;
- deliberare circa la sospensione e l'esclusione dei soci;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Articolo 11

- Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 12

- Denuncia al Tribunale e ai componenti dell'organo di controllo -

Se vi è fondato sospetto che i Consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuti gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla associazione, associati, che rappresentino almeno un decimo del totale, possono denunciare i fatti al Tribunale con ricorso notificato anche alla associazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 2409 c.c..

Ogni associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

Articolo 13

- Libri dell'associazione -

Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, se nominato.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, facendone apposita istanza al Consiglio Direttivo.

Articolo 14

- Collegio dei Revisori o Revisore Unico -

Il Collegio dei Revisori è nominato nei casi in cui è previsto dalla legge tempo per tempo vigente o per decisione dell'assemblea; il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente del Collegio dei Revisori. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito processo verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale deve essere riportata anche la relazione al bilancio annuale. L'assemblea potrà nominare, anziché un Collegio, un Revisore Unico, a cui si applicherà quanto previsto ai commi precedenti, in quanto compatibile.

Articolo 15

- Consiglio scientifico e Responsabile scientifico sanitario -

Il Consiglio scientifico è composto da almeno tre Soci, e ha compiti consultivi, individua i programmi di studio, e determina la durata degli interventi sanitari.

Il Consiglio scientifico è presieduto e coordinato dal Responsabile scientifico-sanitario, nominato dal Consiglio direttivo. Tale carica è compatibile con quella di Presidente del Consiglio direttivo.

Articolo 16

- Clausola arbitrale -

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci dell'Associazione per questioni attinenti il rapporto sociale, e che per legge non siano di esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria, saranno risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Modena.

L'Arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

La sede dell'arbitrato è fissata in Modena.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 17

- Patrimonio dell'Associazione -



Il patrimonio della Associazione è costituito sia da un fondo di dotazione che da un fondo di gestione. Il fondo di dotazione è stabilito in Euro 15.000,00 (quindicimila), vincolato allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

1. dai conferimenti in denaro versati dai soci;
2. dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
3. da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
4. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Tutte le risorse dovranno prima di tutto essere imputate a "fondo di dotazione", fino all'importo sopra stabilito. La personalità giuridica potrà essere richiesta, e mantenuta, solo quando il "fondo di dotazione" sarà e resterà nei limiti di legge.

Articolo 18

- Risorse economiche -

L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- attività connesse a quelle istituzionali alle condizioni e nei limiti dell'art. 10 comma 5 del D.Lgs. 460/97.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Articolo 19

- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dello stesso, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Entro il 30 aprile di ogni anno redige il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario in corso.

Gli eventuali **utili o** avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'Associazione **e di quelle ad esse direttamente connesse**. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale **a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura**.

Articolo 20

- Durata -

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 21

- Liquidazione e Devoluzione del patrimonio sociale -

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più

liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio residuo al termine della liquidazione, sarà devoluto **ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.**

Per quanto non previsto si applicheranno le norme di legge che saranno vigenti al momento dello scioglimento.

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 22

- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia, tempo per tempo vigenti.

